

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 luglio 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 marzo 2015, n. 056/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312. (15R00281) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 marzo 2015, n. 057/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2013, n. 21. (15R00282). Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2015, n. 7.

Disposizioni di adeguamento a normative statali e di modifica di norme di carattere finanziario e organizzativo. (15R00336) Pag. 4

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

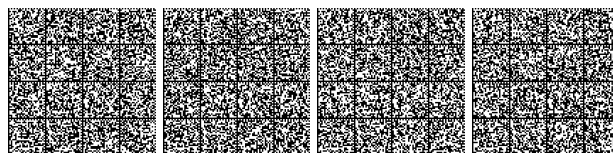
LEGGE REGIONALE 18 giugno 2015, n. 6.

Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo). (15R00334). Pag. 12

REGIONE ABRUZZO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2015, n. 1/Reg.

Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo delle autovetture in dotazione alla Regione Abruzzo. (15R00309). Pag. 18



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 27 aprile 2015, n. 2/Reg.

Progetto di modifica al Decreto 26 febbraio 2014, n. 2/Reg.: “Regolamento per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 40 (Disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l’attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d’Abruzzo, e Disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)”. (15R00338)...... Pag. 20

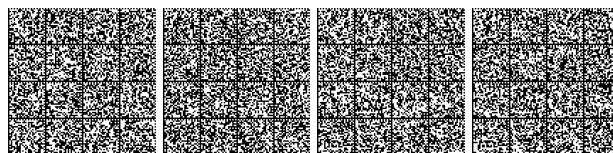
REGIONE SICILIA

LEGGE 20 marzo 2015, n. 5.

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale ed interventi per la promozione delle celebrazioni del centenario dell’inizio del conflitto. (15R00290). Pag. 21

LEGGE 20 marzo 2015, n. 6.

Norme contro la discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili. (15R00291)..... Pag. 25



**REGIONE AUTONOMA FRIULI-
VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 marzo 2015, n. 056/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 12 del 25 marzo 2015)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), come modificato dell'art. 6 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive) il quale prevede che, al fine di incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne sul territorio della Regione FVG nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale, anche tramite delega ad Unioncamere FVG, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese;

Visto l'art. 2, comma 86, della legge regionale 11/2011, ai sensi del quale con regolamento, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al precedente comma 85 nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato, nonché le modalità di esercizio dell'eventuale delega;

Visto il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile», emanato con proprio decreto 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)», con particolare riguardo all'art. 2, comma 64, laddove si prevede che «Dopo il comma 85 dell'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è inserito il seguente: «85-bis. I costi e le spese di cui al comma 85 sono ammissibili a contributo anche se sostenuti precedentemente alla presentazione della domanda di contributo»;

Ravvisata inoltre l'opportunità di modificare la definizione di nuova impresa elevando il numero di mesi decorrenti dall'iscrizione delle imprese al registro delle

imprese beneficiarie alla data di presentazione della domanda di contributo, in coerenza a quanto stabilito dallo Statuto delle imprese;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, ed in particolare l'art. 32 bis che, in tema di vincolo di destinazione dei beni immobili, come introdotto dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, stabilisce che le imprese beneficiarie di incentivi regionali in conto capitale aventi natura di PMI o di grande impresa hanno l'obbligo, rispettivamente, di mantenere per la durata di tre e cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa:

a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi;

b) la sede o l'unità operativa nel territorio regionale;

Dato Atto che il comma 6 del menzionato art. 32-bis della legge regionale 7/2000 prevede che la violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideeterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati;

Visto inoltre l'art. 32-ter della legge regionale 7/2000 in tema di operazioni societarie;

Attesa pertanto la necessità di modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0312/Pres./2011 al fine di introdurre la previsione del predetto art. 2, comma 64, della legge regionale 27/2014;

Attesa pertanto l'esigenza di modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0312/Pres./2011 al fine di consentire l'allineamento alle predette previsioni normative di settore;

Visto il testo recante «Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

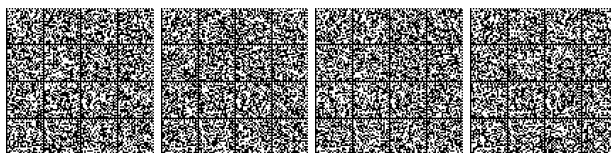
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2015, n. 390;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.



3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312.

- Art. 1 - Modifica all'art. 3 del DPREg. 312/2011
- Art. 2 - Modifica all'art. 8 del DPREg. 312/2011
- Art. 3 - Modifica all'art. 9 del DPREg. 312/2011
- Art. 4 - Modifica all'art. 11 del DPREg. 312/2011
- Art. 5 - Abrogazione dell'art. 14 del DPREg. 312/2011
- Art. 6 - Modifica all'art. 19 del DPREg. 312/2011
- Art. 7 - Modifiche all'art. 20 del DPREg. 312/2011
- Art. 8 - Modifiche all'art. 22 del DPREg. 312/2011
- Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1.

Modifica all'art. 3 del DPREg. 312/2011

1. Alla lettera a bis) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «36 mesi».

Art. 2.

Modifica all'art. 8 del DPREg. 312/2011

1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 le parole: «sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «sia se sostenute dopo la presentazione della domanda sia se sostenute prima della presentazione della domanda ai sensi dell'art. 2, comma 85-bis, della legge regionale 11/2011».

Art. 3.

Modifica all'art. 9 del DPREg. 312/2011

1. Il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è abrogato.

Art. 4.

Modifica all'art. 11 del DPREg. 312/2011

1. Al comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 le parole: «prima dell'avvio dell'iniziativa», sono soppresse.

Art. 5.

Abrogazione dell'art. 14 del DPREg. 312/2011

1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è abrogato.

Art. 6.

Modifica all'art. 19 del DPREg. 312/2011

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è abrogata.

Art. 7.

Modifiche all'art. 20 del DPREg. 312/2011

1. All'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

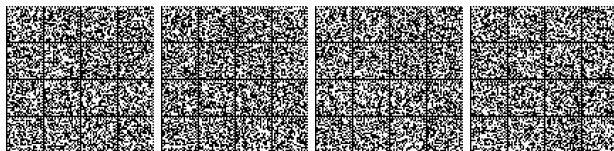
- a) al comma 1 la parola: «due» è sostituita dalla parola: «tre»;
- b) alla lettera b) del comma 1 la parola: «produttiva» è sostituita dalla seguente: «operativa»;
- c) la lettera d) del comma 1 è abrogata;
- d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis Il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22:
- a) nel caso di beni mobili: nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;
- b) nel caso di beni immobili per adeguamento e ristrutturazione di beni immobili di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), n. 1): nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione»;
- e) al comma 2 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo»;
- f) al comma 2-bis le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «bis, lettera a)»;
- g) il comma 3 è abrogato;
- h) al comma 4 le parole: «al comma 1 e al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
- i) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. La violazione degli obblighi del beneficiario di cui al comma 1, lettera e), comporta la revoca dei contributi, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7/2000»;
- j) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente: «7-bis. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1, lettere a) e b), e 1-bis comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati».

Art. 8.

Modifiche all'art. 22 del DPREg. 312/2011

1. Il comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti specifica domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;
- c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 20 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo all'impresa originariamente beneficiaria.



Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

15R00281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 marzo 2015, n. 057/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2013, n. 21.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia n. 12 del 25 marzo 2015)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (legge finanziaria 2013)», ed in particolare:

il comma 127, il quale prevede che la Regione, al fine di facilitare l'inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti parziali o totali per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani;

il comma 128, il quale prevede che per la realizzazione dei cantieri di cui al citato comma 127, le Province, i Comuni e le loro forme associative sono autorizzati a utilizzare in via temporanea straordinaria i soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, residenti in regione alla data di entrata in vigore della medesima legge;

il comma 135, il quale prevede che la Giunta regionale, con apposito Avviso pubblico, definisce i requisiti dei soggetti disoccupati cui indirizzare l'intervento, la misura dell'indennità da corrispondere agli stessi, le modalità di presentazione, i contenuti dei progetti nonché, nell'ipotesi di finanziamento parziale, la quota a carico degli enti di cui al citato comma 128;

il comma 136, il quale prevede che con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti;

Visto l'art. 9, comma 35, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (legge finanziaria 2015)» che abroga il comma 134 dell'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge fi-

nanziaria 2013), che prevedeva che rimanesse a carico degli Enti locali il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo;

Visto il «Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013)», emanato con proprio decreto 15 febbraio 2013, n. 021/Pres.;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2015, n. 392;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2013, n. 21», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

(Omissis).

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2013, n. 21.

Art. 1. finalità

Art. 2. modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della regione 21/2013

Art. 3. entrata in vigore

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2013, n. 21



Art. 2.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 21/2013

1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 21/2013 dopo le parole «Avviso pubblico» sono aggiunte le seguenti «e al 100 per cento del trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo».

2. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 21/2013 è soppressa.

3. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 21/2013 le parole «da 3001» sono soppresse.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15R00282

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2015, n. 7.

Disposizioni di adeguamento a normative statali e di modifica di norme di carattere finanziario e organizzativo.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 7 dell'11 marzo 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE
- ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015))

1. Il comma 1 dell'art. 16 della l.r. 41/2014, è abrogato.

2. L'art. 29 della l.r. 41/2014, è sostituito dal seguente:

«Articolo 29 (Revisione degli assetti organizzativi della dirigenza generale della Giunta regionale)

1. Al fine di procedere al riordino ed alla revisione degli assetti organizzativi della dirigenza, le strutture dirigenziali generali di Segreteria generale, Direzione centrale e Dipartimento di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni divengono strutture organizzative complesse ai sensi del vigente con-

tratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l'area separata della dirigenza. Le predette figure dirigenziali confluiscono nella dotazione organica della dirigenza. In conseguenza del processo di riordino e revisione la dotazione organica della dirigenza diviene pari a n. 97 unità e i servizi e le funzioni organizzative generali, precedentemente assegnati a soggetti collocati fuori organico, sono affidati, fatti salvi i limiti percentuali per l'assunzione di personale esterno a tempo determinato, a personale regionale a tempo indeterminato appartenente al ruolo dirigenziale della Giunta regionale.

2. A seguito dell'attuazione del processo di riordino di cui al comma 1 si procede agli adempimenti previsti dall'art. 26, comma 3, del CCNL per l'area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999 ferma restando la corrispondenza e l'invarianza dei trattamenti economici complessivamente assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza comportare una spesa programmata ed impegnata per i dirigenti e i dirigenti generali superiore a quella rilevabile al 31 dicembre 2012.

3. Sino alla conclusione del processo di riordino dei servizi e delle strutture di cui al comma 1, fatta salva la scadenza naturale dei singoli contratti individuali, gli incarichi dirigenziali generali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati in capo ai soggetti di cui al comma 1 in quanto i servizi, le funzioni, le attività, le competenze e le responsabilità corrispondenti rimangono affidate all'esterno a soggetti collocati fuori organico, mediante contratto individuale a termine di diritto privato e con le modalità previste dall'art. 24 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni e del previgente art. 27, comma 6, del CCNL per l'area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999.

4. Nel caso in cui il processo di riorganizzazione e riordino di cui al comma 1 non sia concluso alla data di scadenza degli incarichi di dirigente generale, gli stessi possono essere conferiti dalla Giunta regionale con le modalità di cui al comma 3 per il periodo strettamente necessario e i relativi contratti individuali non possono prevedere un trattamento economico superiore a quello previsto per il precedente titolare del medesimo incarico.

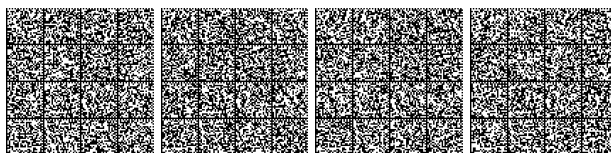
5. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei direttori generali della Giunta regionale incaricati alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero complessivo delle Direzioni centrali e dei Dipartimenti, inclusa la Segreteria generale, non può superare il tetto massimo di otto».

3. Il comma 1 dell'art. 33 della l.r. 41/2014, è abrogato.

Art. 2.

(Modifica alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013))

1. Dopo il comma 1 dell'art. 24 della l.r. 51/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente: «1-bis. Se non già diversamente disposto, i procedimenti di rimborso relativi ai tributi regionali si concludono nel termine massimo di centottanta giorni».



Art. 3.

*(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66
(Tasse sulle concessioni regionali))*

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 7 della l.r. 66/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «Relativamente ai tributi il cui gettito è vincolato dalla normativa di settore, le predette attività di accertamento della violazione e di irrogazione delle corrispondenti sanzioni sono demandate alle strutture regionali preposte alla cura delle relative politiche di settore, ovvero agli enti delegati o subdelegati qualora individuati dalla normativa di settore medesima».

2. Al termine della nota alla voce d'ordine 5 dell'allegato A della l.r. 66/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Le autorizzazioni elencate alle voci d'ordine 4 e 5 si intendono riferite alle autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e sociosanitari pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997) e successive modificazioni e integrazioni. Con provvedimento della Giunta regionale è approvata apposita tabella di raccordo».

Art. 4.

*(Alienazione di beni mediante procedura
ristretta con investitori qualificati)*

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica la Regione può procedere, per gli anni 2015, 2016 e 2017, all'alienazione, anche in blocco, degli immobili inseriti nei piani di cui all'art. 39 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni e integrazioni applicando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 270, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).

2. Gli enti appartenenti al settore regionale allargato e gli enti strumentali, ferma restando la loro autonomia organizzativa e patrimoniale, sono autorizzati ad alienare il loro patrimonio, qualora inserito in atti di programmazione di dismissioni immobiliari, secondo le modalità di cui al comma 1.

Art. 5.

*(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5
(Disciplina delle attività contrattuali regionali in
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture) e successive modificazioni e integrazioni)*

1. Al comma 1 dell'art. 11 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dipendenti in qualità di» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 14 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dipendenti in qualità di» sono soppresse.

3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 17 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente: «c-bis) il dirigente della struttura competente in materia di sistemi informativi, per i beni e servizi informatici e telematici acquisiti tramite la Consip S.p.A., il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e la centrale di committenza Liguria Digitale di cui all'art. 11 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni».

4. Al comma 4 dell'art. 24 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «salvi i casi di affidamento diretto di cui al medesimo regolamento» sono soppresse.

5. Dopo il comma 4 dell'art. 24 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: «4-bis. Gli affidamenti diretti di cui all'art. 20, comma 3, del regolamento di cui al comma 1 sono disposti con provvedimento del dirigente della Struttura che fruisce del servizio o della fornitura. Detto provvedimento è adottato, previa comunicazione alla Struttura regionale competente in materia di economato, al fine del monitoraggio della spesa pubblica e del rispetto dei limiti di legge. Di tale comunicazione è dato atto nel decreto di affidamento e la sua mancanza costituisce causa di responsabilità dirigenziale. Qualora la Struttura che fruisce del servizio o della fornitura richieda alla Struttura regionale competente in materia di economato l'individuazione dell'affidatario, l'affidamento è disposto con provvedimento del dirigente di quest'ultima».

6. Dopo il comma 4 dell'art. 26 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: «4-bis. Gli affidamenti di incarichi a società in house sono disposti con provvedimento del dirigente della Struttura che fruisce dell'incarico. Detto provvedimento è adottato, previa comunicazione alla Struttura regionale competente in materia di gare e contratti, al fine del monitoraggio della spesa pubblica e del rispetto dei limiti di legge. Di tale comunicazione è dato atto nel decreto di affidamento e la sua mancanza costituisce causa di responsabilità dirigenziale. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni».

7. Al comma 5 dell'art. 26 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «da parte del dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti» sono soppresse.

8. Al comma 1 dell'art. 31 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «regionali» è sostituita dalla seguente: «pubblici».

Art. 6.

*(Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40
(Testo unico della normativa in materia di sport))*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Tale percentuale è innalzata al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per quegli impianti individuati come strategici sulla base degli appositi criteri



contenuti nel Programma regionale di cui all'art. 7, collocati utilmente nella graduatoria degli interventi e finanziabili in base alle disponibilità di bilancio».

2. Al comma 3 dell'art. 19 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «affidati in gestione direttamente ad enti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «in quanto disciplinati dalla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 7.

(Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))

1. Il comma 3 dell'art. 56 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Le funzioni attribuite dalla presente legge, nonché dal regolamento di cui all'art. 48, agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, diverse da quelle relative all'uso del fuoco nei boschi o in prossimità degli stessi, sono attribuite alla struttura regionale preposta ai controlli ispettivi in materia di agricoltura e foreste».

Art. 8.

(Modifica alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo))

1. Il comma 2 dell'art. 9 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «2. Le Istituzioni di cui all'art. 8 presentano domanda di sovvenzione entro il 31 gennaio di ogni anno: la Giunta regionale stabilisce i criteri per la concessione delle sovvenzioni tenendo conto di quanto stabilito dal piano pluriennale di cui all'art. 4».

Art. 9.

(Modifica alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale))

1. Al comma 1 dell'art. 11 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «soggetti pubblici e privati» sono inserite le seguenti: «non aventi scopo di lucro».

Art. 10.

(Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali))

1. Dopo il comma 7 dell'art. 2 della l.r. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«7-bis. È istituito un fondo per la gestione degli interventi di cui al comma 7. La Regione Liguria può avvalersi di Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico

- F.I.L.S.E. S.p.A. per la gestione di detto fondo, previa stipula di apposita convenzione. Le risorse assegnate ai comuni sono erogate al netto delle spese di gestione».

2. L'art. 9 della l.r. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Articolo 9 (Norma finanziaria)

1. Le entrate di cui all'art. 2, comma 7, previste dalla presente legge sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale all'U.P.B. 3.3.3 «Recuperi e rimborsi di natura diversa».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 7 e 7-bis, si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio degli esercizi finanziari 2015/2017: Esercizio 2015.

Entrata:

riduzione dell'U.P.B. 3.3.3 «Recuperi e rimborsi di natura diversa», in termini di competenza e di cassa, di € 378.499,32 (trecentosettantottomilaquattrocentonovantanove/32);

aumento dell'U.P.B. 3.4.1 «Entrate di natura varia», in termini di competenza e di cassa, di € 378.499,32 (trecentosettantottomilaquattrocentonovantanove/32);

aumento dell'U.P.B. 3.4.1 «Entrate di natura varia», in termini di competenza e di cassa, di € 21.500,68 (ventunmilacinquecento/68).

Spesa: iscrizione all'U.P.B. 17.201 «Interventi promozionali per il turismo», in termini di competenza e di cassa, di € 400.000,00 (quattrocentomila/00).

Esercizio 2016.

Entrata: incremento dell'U.P.B. 3.4.1 «Entrate di natura varia», in termini di competenza e di cassa, di € 200.000,00 (duecentomila/00);

Spesa: iscrizione all'U.P.B. 17.201 «Interventi promozionali per il turismo», in termini di competenza e di cassa, di € 200.000,00 (duecentomila/00).

Esercizio 2017.

Entrata: incremento dell'U.P.B. 3.4.1 «Entrate di natura varia», in termini di competenza e di cassa, di € 100.000,00 (centomila/00);

Spesa: iscrizione all'U.P.B. 17.201 «Interventi promozionali per il turismo», in termini di competenza e di cassa, di € 100.000,00 (centomila/00).

3. La spesa suddetta è autorizzata senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale».

Art. 11.

(Proroga dei termini per l'adeguamento delle strutture ricettive alberghiere)

1. Il termine per l'adeguamento dei requisiti di cui ai punti 2.06.1 e 2.06.2 di cui all'allegato «A», nonché ai punti 2.06.1 e 2.06.2 di cui all'allegato «B» del regolamento regionale 30 gennaio 2009, n. 2 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari) e successive modificazioni e integrazioni è prorogato al 30 aprile 2015.



Art. 12.

(Modifica alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))

1. Al comma 2 dell'art. 1 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «fino al 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015».

Art. 13.

(Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014))

1. Al comma 4 dell'art. 11 della l.r. 40/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016».

Art. 14.

(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))

1. Dopo il comma 1 bis dell'art. 19 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: «1 ter. Non possono essere nominati coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste:

a) dall'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

b) dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

c) dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

2. Al secondo capoverso del comma 1 dell'art. 22 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «modificazioni e integrazioni» sono aggiunte le seguenti: «nonché dal decreto legislativo n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012».

3. Il comma 7 dell'art. 28 bis della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «7. Il Collegio sindacale dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro è disciplinato ai sensi degli articoli 3, comma 13, e 3-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni».

4. Il comma 3 dell'art. 34 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «3. L'incarico di direttore di Distretto è conferito in base all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e

successive modificazioni e integrazioni. L'incarico può essere rinnovato. Il trattamento economico del direttore di Distretto è definito dalla direttiva vincolante di cui al comma 2. Per il periodo di durata del contratto i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio».

5. Al comma 3 dell'art. 43 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «Dipartimento di prevenzione», sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'art. 7-*quater* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni» e dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-*bis*) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche».

6. Il comma 2 dell'art. 78 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 15.

(Modifica alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2007))

1. Ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della l.r. 15/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «operanti nel comparto della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «sui quali esercita il controllo contabile ai sensi dell'art. 9 bis della l.r. 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 16.

(Beneficio economico finalizzato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti ai sensi dell'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia))

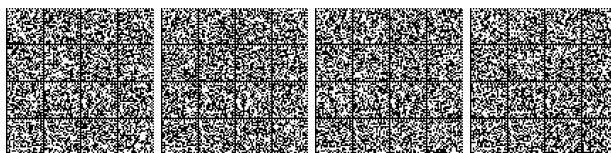
1. Al fine di attuare quanto previsto dall'art. 45 della l. 99/2009 e successive modificazioni e integrazioni, che ha istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione, in base alle modalità procedurali di cui al decreto interministeriale 7 agosto 2014 (Adeguamento delle modalità procedurali per il riconoscimento del beneficio economico finalizzato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti, ex art. 45,

della Legge 23 luglio 2009, n. 99), la Regione concede le somme assegnate dal suddetto Fondo a favore dei residenti nelle aree interessate.

2. Possono presentare domanda di contributo regionale i soggetti privati residenti nelle aree interessate individuati con provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3.

3. Con provvedimento della Giunta regionale vengono stabiliti:

- a) le aree interessate;
- b) l'entità del contributo e i beneficiari;



c) le modalità, i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione del beneficio economico di cui al comma 1.

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi previsti da normative statali e regionali concessi per le stesse finalità.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale ulteriori rispetto all'impiego dei fondi di cui alla l. 99/2009 e successive modificazioni e integrazioni messi a disposizione nel bilancio dello Stato a favore della Regione Liguria.

Art. 17.

(Fondo di garanzia per l'accesso al credito per investimenti di impiantistica sportiva)

1. È istituito un fondo di garanzia presso F.I.L.S.E. S.p.A per l'accesso al credito per investimenti di impiantistica sportiva da parte dei soggetti di cui all'art. 10, comma 2, della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, proprietari o gestori di impianti sportivi pubblici, con una dotazione finanziaria iniziale di € 10.000,00.

2. Il fondo di cui al comma 1 può essere alimentato anche mediante le risorse di cui all'art. 31, comma 10 bis, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge regionale 2008) e successive modificazioni e integrazioni, relativamente al definanziamento degli interventi per infrastrutture sportive di cui al medesimo art. 31, comma 10 bis, lettera d).

3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di gestione e di accesso al fondo.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si fa fronte con i fondi allocati all'U.P.B. 12.204 del bilancio di previsione della Regione Liguria 2015-2017 per l'esercizio in corso.

5. Dalle disposizioni del presente articolo non possono comunque derivare ulteriori obbligazioni finanziarie o patrimoniali in capo all'Amministrazione regionale rispetto alla dotazione del fondo di cui al comma 1.

Art. 18.

(Modifica alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))

1. Dopo il comma 4 dell'art. 25 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: «4 bis. Il materiale rotabile destinato all'esercizio del trasporto pubblico regionale, acquistato con le risorse di cui all'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 63, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è assoggettato a vincolo di reversibilità alla Regione ov-

vero ai soggetti aggiudicatari di gara per il riaffidamento del servizio, previo riscatto della eventuale quota residua di investimento del soggetto terzo stesso e deve essere utilizzato esclusivamente per servizi di trasporto pubblico locale».

Art. 19.

(Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))

1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«2 bis. Nell'ipotesi di acquisto di veicolo predisposto per il trasporto di soggetti portatori di handicap e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi atti a consentire l'accesso al veicolo di servizio ai soggetti medesimi, i contributi di cui al comma 1, anche cumulabili, sono concessi fino al tetto massimo complessivo di € 8000,00 per ciascun richiedente.

2-ter. Dalle disposizioni del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale oltre quelli previsti dall'art. 40 della presente legge».

Art. 20.

(Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Legge finanziaria 2014))

1. Alla fine del comma 11-bis dell'art. 21 della l.r. 41/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «e studi di carattere scientifico sui fenomeni di erosione e sui sistemi di difesa costiera».

Art. 21.

(Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria))

1. Dopo l'art. 2 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: «Articolo 2-bis (Ambiti funzionali e di spesa del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria).

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa svolge le funzioni affidategli direttamente dalla Costituzione, dallo Statuto, dal Regolamento interno, dalle leggi regionali e dagli altri regolamenti del Consiglio stesso.

2. In attuazione dell'art. 119 della Costituzione, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, dell'art. 67 del medesimo decreto, dal 1 gennaio 2015 l'autonomia contabile



dell'Assemblea è assicurata nel rispetto della disciplina introdotta dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dal citato decreto legislativo n. 118/2011.

3. Compatibilmente con la propria autonomia, tenuto conto dei limiti di spesa così come delineati nella presente legge, al fine di armonizzare il proprio sistema contabile agli schemi di bilancio ed ai relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, il Consiglio regionale, dal 1° gennaio 2015, redige il proprio bilancio in conformità ai meccanismi di rappresentazione contabile delineati dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

A tal fine, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, l'Ufficio di Presidenza adatta il Regolamento interno di contabilità del Consiglio regionale ai principi contabili previsti in sede di armonizzazione. Rimangono ferme le restanti disposizioni riguardanti l'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. I riferimenti alla legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), contenuti in disposizioni riguardanti l'autonomia del Consiglio regionale, in quanto compatibili, si intendono, in applicazione dell'art. 67 del decreto legislativo n. 118/2011, riferiti al comma 4 del presente articolo. Sono ricondotte a tali modalità di rappresentazione contabile tutte le entrate e le spese del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. In particolare, tra le altre, sono rappresentate le spese:

- a) per il trattamento economico dei Consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e per il trattamento di missione dei Consiglieri regionali;
- b) per i trattamenti economici corrisposti agli ex Consiglieri regionali;
- c) per i contributi di funzionamento e per le spese per il personale dei Gruppi consiliari;
- d) per il trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale addetto al Consiglio regionale;
- e) per la rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale;
- f) per il funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com.) e del Difensore Civico regionale e degli altri organismi statutari, di controllo, di garanzia o, comunque, posti in capo al Consiglio regionale;
- g) postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione e, in genere, di economato;
- h) per la locazione o l'acquisizione di beni;
- i) per l'informatizzazione;
- l) per convegni, per attività promozionale di carattere istituzionale, di comunicazione e informazione, per attività editoriale, nonché per biblioteca;
- m) per attività comunicazionale;

n) per ulteriori attività individuate e programmate dall'Ufficio di Presidenza e che trovino copertura finanziaria all'interno del bilancio di previsione annuale del Consiglio regionale;

o) connesse ai fini istituzionali del Consiglio regionale e, in particolare, inerenti l'attività di indirizzo, legislativa, di controllo - anche in relazione alle informazioni ricevute ai sensi dell'art. 4 della l. 42/2009 e successive modificazioni e integrazioni, quali quelle connesse all'approvazione dei documenti di programmazione della finanza regionale e di rendicontazione;

p) per ulteriori iniziative o finalità che la legge regionale affiderà al Consiglio regionale.

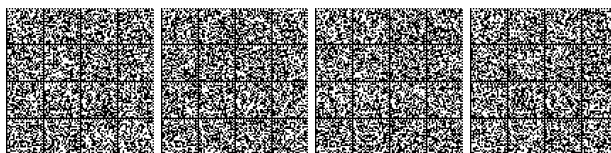
4. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni proprie del Consiglio regionale, gli stanziamenti da iscrivere nei capitoli di spesa di cui al comma 3, lettere a), b) e c), devono essere sorretti da leggi regionali che, nell'ambito dei limiti di coordinamento della finanza pubblica, assicurino il livello minimo di risorse al di sotto del quale l'Assemblea non può pienamente funzionare. I restanti stanziamenti possono trovare il loro fondamento o la loro disciplina nel Regolamento interno, nella legge o negli altri regolamenti del Consiglio regionale.

5. Ferma restando, ai sensi dell'art. 8, l'obbligatorietà del fabbisogno ed in deroga all'art. 8-bis, comma 6, l'Ufficio di Presidenza, ai sensi di quanto previsto all'art. 10, comma 2, della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, usufruisce dei servizi interni di natura informatica erogati dalla società consortile in house a controllo plurimo Liguria Digitale s.c.p.a., avvalendosi a tal fine delle strutture regionali non appartenenti al ruolo autonomo dell'Assemblea Legislativa. In tali casi le somme necessarie alla gestione di detti servizi, seppure iscritte sul bilancio dell'Assemblea, sono messe a disposizione, in apertura d'esercizio, della Giunta regionale, mediante iscrizione in apposito capitolo di entrata e, fermo restando che la programmazione delle necessità e le valutazioni sulla corrispondenza quantitativa e tecnica dei beni o dei servizi resi, rispetto a quanto richiesto e programmato, sono effettuate dalle strutture appartenenti al Consiglio regionale, gli atti di spesa sono adottati dalle competenti strutture della Giunta regionale.

6. L'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale regolano con accordi formali l'utilizzo, da parte dell'Assemblea, dei beni mobili ed immobili della Regione Liguria che restano rendicontati nel bilancio della Regione.

7. In caso di necessità di utilizzo, da parte del Consiglio regionale, di immobili nella disponibilità della Giunta regionale, sono comunque garantiti all'Assemblea spazi adeguati alla sua funzione rappresentativa ed istituzionale di indirizzo, legislazione e controllo. Il Consiglio regionale può, previa intesa, ricevere in comodato d'uso anche immobili provenienti da altri enti pubblici.

8. Nel caso in cui le sedi dell'Assemblea Legislativa e della Giunta regionale, nella loro totalità o in parte, siano unificate in un unico edificio di proprietà della Regione, specifici accordi tra le parti definiscono le competenze relative alla realizzazione degli interventi ordinari e straordinari volti al mantenimento dei livelli di prevenzione



e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, tenuto in ogni caso conto dell'unicità dei relativi impianti che fanno eventualmente capo alla Giunta regionale.

Stante l'unicità del sistema delle reti telefoniche e dati, o in ogni altro caso di unicità degli impianti o dei sistemi, gli uffici della Giunta regionale gestiscono direttamente gli interventi di manutenzione; gli eventuali compiti organizzativi del Consiglio vengono regolati con appositi accordi formali».

2. Al comma 6-*quater* dell'art. 8-*ter* della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Terminata la vigenza delle transitorie misure di contenimento della spesa di personale previste dall'art. 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 e in assenza di analoghe misure, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007))», sono soppresse.

3. I primi due periodi del comma 6-*quinqües* dell'art. 8-*ter* della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dal seguente: «A seguito della collocazione all'interno della dotazione organica della dirigenza, dei servizi e delle funzioni organizzative generali, si procede agli adempimenti previsti dall'art. 26, comma 3, del CCNL per l'area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999, ferma restando la corrispondenza e l'invarianza dei trattamenti economici complessivamente assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza comportare una spesa programmata ed impegnata per i dirigenti generali e i dirigenti superiore a quella rilevabile al 31 dicembre 2012».

4. Dopo il comma 6-*quinqües* dell'art. 8-*ter* della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«6-*sexies*. A seguito dell'istituzione, con decorrenza 1° gennaio 2015, delle strutture complesse e del conseguente affidamento nell'ambito della dotazione organica della dirigenza degli accresciuti servizi e funzioni organizzative generali precedentemente affidate all'esterno, nel caso in cui, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, l'Amministrazione affidi incarichi di qualifica dirigenziale con contratto a termine, il trattamento economico accessorio è determinato tenendo conto del valore medio unitario della retribuzione accessoria percepita dalla dirigenza generale e dalla dirigenza, che corrisponde alla cifra ottenuta dividendo le risorse stabili assegnate ai sensi del comma 3, lettera c), per il personale dirigente concretamente in servizio al primo gennaio di ogni anno e che, per l'anno 2015, a far data dallo stesso 1° gennaio per effetto dell'inclusione della dirigenza generale, risulta pari ad € 67.171,15. Il trattamento economico fondamentale dei dirigenti generali e dei dirigenti con contratto a tempo determinato è quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali;

6-*septies*. Le risorse residue determinatesi in conseguenza di quanto previsto dall'art. 23-*bis*, comma 1 ter, e dall'art. 24-*ter*, comma 4-*bis*, e dei limiti previsti al comma 6-*ter* del presente articolo, e fermo restando quanto

previsto dall'art. 24-*ter*, comma 1-*quater*, non sono erogate, nel perdurare di quanto previsto dall'art. 9, comma 17, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010».

5. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente: «1 bis. Al fine di consentire il consolidamento nel rendiconto della Regione del risultato contabile d'esercizio del suo organo rappresentativo, il Presidente del Consiglio, entro e non oltre il 30 maggio dell'anno successivo, secondo le modalità previste con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza, presenta al Consiglio regionale uno schema di rendiconto. Il rendiconto è approvato entro il 30 giugno».

6. Al termine del primo periodo del comma 2-*bis* dell'art. 23-*bis* della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «di cui al comma 2».

7. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 23-*bis* della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: «2-*ter*. Le posizioni dirigenziali corrispondenti agli incarichi di cui al comma 1, lettere a) e b), costituiscono strutture organizzative complesse ai sensi dell'art. 8-*ter*, comma 6-*ter*, e, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*quater*, possono essere affidate a dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità in posizioni di ruolo. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 1 e 2, nei limiti della dotazione organica di cui all'allegato B della presente legge, sono conferiti dall'Ufficio di Presidenza tenuto conto dei seguenti elementi:

a) della natura, delle caratteristiche e della complessità della struttura interessata;

b) delle capacità professionali e dei risultati conseguiti in precedenza dal singolo dirigente;

c) delle specifiche competenze organizzative possedute;

d) delle esperienze di direzione eventualmente maturate, anche presso altre amministrazioni pubbliche o presso il settore privato, purché attinenti all'incarico.

2-*quater*. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis* possono, complessivamente, essere conferiti, nei limiti del 10 per cento e, comunque, per almeno un'unità, dei posti presenti nella dotazione organica di cui all'allegato B della presente legge, a professionalità non rinvenibili nel ruolo dirigenziale dell'Amministrazione:

a) a dirigenti non appartenenti al ruolo autonomo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità nella qualifica dirigenziale e che, per il periodo corrispondente all'assunzione dell'incarico, vengono collocati presso l'Amministrazione di appartenenza in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio;

b) a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;



c) a persone che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;

d) per i soli incarichi di cui ai commi 2 e 2-bis, a persone che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso Amministrazioni pubbliche, ivi compreso il Consiglio regionale, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza.

2-quinquies. La formazione universitaria richiesta dal presente articolo non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei).

2-sexies. Fatta salva la facoltà di rinnovo senza interruzione alla scadenza di ciascun incarico, l'Ufficio di Presidenza rende conoscibili, con le modalità definite nel Regolamento di organizzazione di cui all'art. 24, il numero e la tipologia delle posizioni dirigenziali che intende attribuire ed i criteri che utilizzerà per la scelta.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis, la durata degli incarichi dirigenziali non può essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

2-octies. Salva la possibilità della risoluzione anticipata consensuale, al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità della struttura, in relazione a motivate esigenze organizzative, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Amministrazione può disporre nei confronti del personale avente qualifica dirigenziale il passaggio ad altro incarico di valore inferiore prima della prevista data di scadenza dell'incarico ricoperto. In tal caso, il dipendente conserva, sino alla predetta prevista data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia contemplata la compensazione finanziaria, anche a carico delle risorse, prioritariamente residue, del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi. Restano ferme le ipotesi di revoca degli incarichi indicate dalla legge, dai contratti nazionali ovvero nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale accertata».

8. Dopo il comma 1-ter dell'art. 24-ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: «1-quater. Senza determinazione di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dell'Assemblea Legislativa, nell'ambito delle risorse accessorie disponibili o residue se previste dall'art. 8-ter, comma 6-septies, all'inizio di ciascuna legislatura o all'inizio di esercizio finanziario sono fissati obiettivi di performance strategica di carattere pluriennale a cui è correlata una quota di retribuzione accessoria che sarà erogata, sulla base delle

risultanze del sistema annuale di valutazione, con quote proporzionali al grado di realizzazione e per un numero di annualità corrispondente a quelle in cui gli obiettivi sono stati attribuiti e progressivamente realizzati e, comunque, entro il termine di ciascuna legislatura».

Art. 22.

(Norme transitorie)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce le nuove modalità operative conseguenti alle modifiche normative di cui all'art. 4, le quali modalità entrano in vigore entro i successivi trenta giorni.

2. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, nelle more dell'adeguamento dei regolamenti esecutivi e attuativi della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano le disposizioni degli stessi che sono in contrasto con le norme introdotte con la presente legge.

3. I rapporti contrattuali dei direttori di Distretto, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolati dall'art. 34, comma 3, della l.r. 41/2006, come modificato dalla presente legge.

4. Per l'anno 2015 le Istituzioni di cui all'art. 8 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni presentano domanda di sovvenzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 1-ter dell'art. 23 bis della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria);

b) il secondo periodo del comma 4 bis dell'art. 24-ter della l.r. 25/2006;

c) l'art. 27 della l.r. 25/2006;

d) i commi 3 e 5-noviesdecies dell'art. 29 della l.r. 25/2006;

e) l'art. 2 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria);

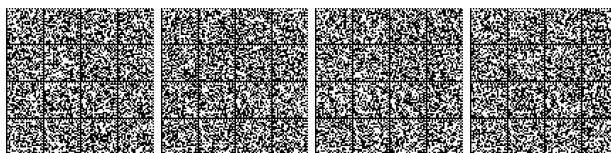
f) il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009);

g) il comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015).

Art. 24.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 marzo 2015

BURLANDO

15R00336

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2015, n. 6.

Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 117 del 27 maggio 2015)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI, FINALITÀ E DESTINATARI

Art. 1.

Principi generali e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale, riconosce negli emiliano-romagnoli nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente essenziale della società regionale.

2. Gli emiliano-romagnoli nel mondo costituiscono una importante risorsa per lo sviluppo economico, sociale e culturale sia della regione Emilia-Romagna che dei territori di insediamento, favorendo le politiche di collaborazione internazionale della Regione.

3. La Regione dà priorità al rafforzamento dei legami con i Paesi di insediamento anche attraverso il maggiore utilizzo degli strumenti di interrelazione sia diretta che informatica.

4. La Regione, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dalla Costituzione ed in armonia con le iniziative statali e dell'Unione europea, anche coordinandosi con

eventuali iniziative di altre Regioni, definisce le proprie azioni per la valorizzazione degli emiliano-romagnoli nel mondo attraverso specifici programmi di intervento. In tale ambito la Regione Emilia-Romagna promuove, in particolare, lo sviluppo degli ideali federalistici europei e di dialogo e reciproca collaborazione con i popoli di tutto il mondo, anche utilizzando i programmi e le risorse dell'Unione europea.

5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione attua, promuove e sostiene:

a) iniziative di collaborazione negli Stati dell'Unione europea e negli altri Stati di insediamento degli emiliano-romagnoli, attraverso la valorizzazione del ruolo delle comunità emiliano-romagnole;

b) iniziative all'estero volte a favorire lo sviluppo economico e professionale delle comunità, anche attraverso il collegamento con il tessuto imprenditoriale e produttivo della regione d'origine;

c) iniziative di interscambio, per la diffusione delle opportunità di lavoro e di accrescimento professionale dei lavoratori;

d) attività culturali, anche di ricerca storica, dirette a conservare e valorizzare l'identità culturale della terra di origine e rinsaldare i rapporti con l'Emilia-Romagna, nonché ad inserire l'esperienza migratoria degli emiliano-romagnoli all'estero nella formazione dei cittadini della regione, in particolare dei giovani;

e) iniziative degli enti locali in materia migratoria e di rapporti internazionali, riguardanti le politiche familiari, socio-assistenziali, culturali, artistiche, formative ed informative o volte a conservare e valorizzare la cultura d'origine negli emiliano-romagnoli all'estero;

f) attività di associazioni, loro federazioni, di altri organismi ed istituzioni, aventi sede in Emilia-Romagna ed all'estero, che operino con continuità a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo;

g) interventi volti ad agevolare l'inserimento ed il reinserimento sociale e lavorativo degli emigrati italiani e dei loro discendenti che rientrano nel territorio regionale.

6. La Regione attua specifici interventi in caso di emergenza socio-economica nei Paesi di insediamento delle comunità di emiliano-romagnoli.

7. La Regione svolge a favore degli emiliano-romagnoli all'estero gli interventi indicati al Titolo III. Tali interventi sono sviluppati:

a) in coordinamento con altre istituzioni ed organizzazioni la cui attività sia finalizzata alla cooperazione a livello europeo ed internazionale, allo sviluppo dell'economia regionale ed alla valorizzazione del fenomeno migratorio, inteso come risorsa dell'intera società regionale;

b) operando in rapporto collaborativo con gli emiliano-romagnoli, anche attraverso le loro associazioni e federazioni, per valorizzarne il ruolo, le competenze professionali ed imprenditoriali, nonché l'integrazione nei Paesi di insediamento.

8. Per l'attuazione della presente legge, la Regione si rapporta con le istituzioni della Repubblica, dell'Unione europea e con gli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.



Art. 2.

Destinatari

1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:

a) gli emiliano-romagnoli, per nascita o per residenza, emigrati all'estero, nonché le loro famiglie ed i loro discendenti. Il periodo di permanenza all'estero, certificato con mezzi idonei, non può essere inferiore a due anni, a meno che non si tratti di rientro forzato a causa di infortunio, malattia professionale invalidante o di eventi socio-politici tali da determinare un pericolo o pregiudizio per la permanenza dei soggetti interessati nei Paesi di emigrazione;

b) i cittadini italiani ed i loro familiari rimpatriati da non più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un comune della regione;

c) gli enti locali della regione e le associazioni che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nei registri di cui all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 «Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo»);

d) le associazioni all'estero, e le loro federazioni, che siano costituite in tutto o in parte da emiliano-romagnoli, iscritte nell'elenco di cui all'art. 14, comma 2;

e) organizzazioni e associazioni culturali, sindacali e di categoria, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, centri di formazione, università, istituti scolastici, che abbiano sede in Emilia-Romagna e che, in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere c) e d), attuino iniziative per la valorizzazione del ruolo delle comunità emiliano-romagnole all'estero.

TITOLO II

CONSULTA DEGLI EMILIANO-
ROMAGNOLI NEL MONDO

Art. 3.

Funzioni

1. La Regione, al fine di attuare gli obiettivi e le finalità della presente legge, nonché per qualificare e coordinare interventi, azioni e progetti diretti alla valorizzazione dei rapporti con i Paesi dell'emigrazione emiliano-romagnola, si avvale della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, di seguito denominata «Consulta».

2. La Consulta ha funzioni di rappresentanza delle esperienze migratorie degli emiliano-romagnoli, è organo consultivo della Regione Emilia-Romagna ed esercita le seguenti funzioni:

a) esprime pareri sulle proposte di adeguamento di leggi e provvedimenti regionali alle esigenze del settore;

b) promuove e collabora a studi, ricerche ed indagini su materie riguardanti le comunità emiliano-romagnole nel mondo;

c) favorisce il coordinamento e supporta lo sviluppo delle attività delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli all'estero;

d) predispone il piano annuale delle proprie attività e una banca dati dei contatti attivati e delle collaborazioni intraprese;

e) cura l'eventuale raccordo con studenti, ricercatori e persone temporaneamente stabilite all'estero e svolge ogni altra attività di proposta in materia di emigrazione.

3. La Consulta agisce in raccordo con il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e con gli altri organismi dello Stato e delle Regioni che operano in favore degli italiani all'estero.

4. La Consulta presenta ogni anno all'Assemblea legislativa una relazione sulle attività svolte.

Art. 4.

Costituzione e composizione

1. La Consulta viene costituita a inizio di ogni legislatura, sentita la Commissione assembleare competente e dura in carica fino alla scadenza della legislatura. È composta da:

a) un presidente nominato dall'Assemblea legislativa e scelto tra i componenti della stessa, eletto con le modalità e procedure fissate per l'elezione dei presidenti delle commissioni assembleari ai sensi dell'art. 38, comma 10, dello Statuto regionale;

b) due vicepresidenti nominati dall'Assemblea legislativa di cui uno scelto tra i componenti della stessa e l'altro scelto tra i Consulori residenti stabilmente all'estero di cui alla lettera e), eletti con voto limitato ad uno;

c) tre rappresentanti delle autonomie locali regionali designati dal Consiglio delle Autonomie locali;

d) sei rappresentanti indicati da associazioni che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nei registri di cui all'art. 4 della legge regionale n. 34 del 2002;

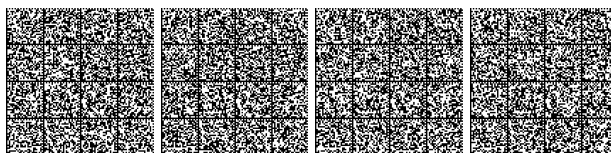
e) quindici rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, proposti dalle federazioni o dalle associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, iscritte nell'elenco di cui all'art. 14, comma 2, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni e federazioni medesime;

f) otto giovani, che abbiano compiuto la maggiore età e non superato il trentacinquesimo anno, indicati dalle associazioni e federazioni degli emiliano-romagnoli all'estero, iscritte nell'elenco di cui all'art. 14, comma 2;

g) due docenti delle Università che hanno sede nella regione Emilia-Romagna scelti d'intesa dai Rettori delle Università stesse;

h) non si può essere nominato Consultore per più di due volte consecutive.

2. Le designazioni dei componenti della Consulta da parte dei soggetti interessati devono avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Presidente della



commissione assembleare competente. È compito della struttura di cui all'art. 18, comma 3, occuparsi della relativa attività amministrativa. La composizione della Consulta è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

3. La Giunta provvede, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, dopo la nomina del nuovo Presidente della Consulta a trasferire in capo all'Assemblea legislativa tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite alla Consulta per l'esercizio 2015, attraverso gli atti necessari a garantire la piena operatività della Consulta stessa, compresi quelli inerenti l'organizzazione. Tale disponibilità deve essere assicurata per tutti gli anni di esercizio di mandato successivi, ai sensi dell'art. 19.

Art. 5.

Funzionamento

1. La Consulta elegge nella prima seduta di insediamento il comitato esecutivo di cui all'art. 6 e può costituire al proprio interno commissioni o gruppi di lavoro permanenti per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche.

2. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria. Si riunisce altresì in seduta straordinaria qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti, il comitato esecutivo o la commissione assembleare competente.

3. Le riunioni della Consulta e dei relativi gruppi di lavoro possono essere svolte mediante l'utilizzo di strumenti informatici, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 5.

4. La Consulta favorisce la costituzione di federazioni fra le associazioni degli emiliano-romagnoli, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, al fine di coordinare le attività delle comunità emiliano-romagnole all'estero.

5. La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti dalla presente legge. In particolare il regolamento disciplina l'elezione e le modalità di funzionamento del comitato esecutivo, nonché le modalità con cui il Presidente della Consulta delega i consultori a partecipare, in sua rappresentanza, ad eventi ed iniziative in Italia ed all'estero. Il regolamento interno è adottato previo parere della commissione assembleare competente.

Art. 6.

Composizione e funzioni del comitato esecutivo della Consulta

1. Il comitato esecutivo è composto dal Presidente della Consulta, dai due vicepresidenti e da sei componenti eletti dalla Consulta stessa, almeno quattro dei quali scelti fra gli emiliano-romagnoli all'estero.

2. Il comitato esecutivo:

a) può richiedere la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, indicando l'ordine del giorno;

b) collabora con il Presidente per la realizzazione delle attività di competenza della Consulta;

c) esprime il parere in ordine all'elaborazione del piano triennale di cui all'art. 17, in particolare per quanto previsto dall'art. 17, comma 2, lettera b);

d) formula proposte ed esprime pareri in ordine agli atti amministrativi generali concernenti l'applicazione della presente legge;

e) può esprimere, in via di urgenza, pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima seduta utile.

3. Le riunioni del comitato esecutivo della Consulta possono essere svolte mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura di cui all'art. 18, comma 3.

Art. 7.

Compiti del consultore

1. Ogni consultore di cui all'art. 4, comma 1, lettere e) ed f), è il referente della Regione nell'area geografica individuata dalla Consulta, ove rappresenta le esigenze e le istanze delle collettività emiliano-romagnole.

2. Il consultore, in particolare:

a) mantiene i rapporti con gli emiliano-romagnoli e con le loro associazioni e federazioni, con gli organismi istituzionali dell'emigrazione italiana, con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani, nonché con le altre istituzioni che rappresentano l'Italia all'estero;

b) contribuisce alla formulazione ed all'attuazione del piano triennale di cui all'art. 17 ed annualmente presenta alla Consulta una relazione sull'attività svolta e sullo stato delle collettività emiliano-romagnole che rappresenta;

c) svolge ogni altro compito per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge.

Art. 8.

Decadenza e sostituzione

1. I componenti della Consulta decadono con il venire meno della qualifica di consigliere regionale o del mandato di rappresentanza delle associazioni che li hanno designati e nel caso in cui i consultori di cui all'art. 4, comma 1, lettere e) ed f), perdano la residenza nel Paese di emigrazione.

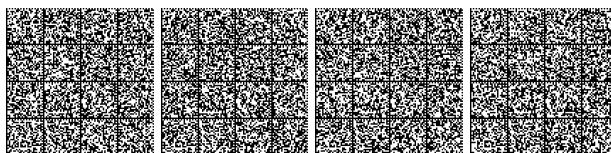
2. Il comitato esecutivo della Consulta dichiara la decadenza dei consultori nel caso di tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni della Consulta.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 si procede alla sostituzione dei consultori decaduti secondo le modalità previste all'art. 4, commi 1 e 2, e alla pubblicazione nel BURERT della nuova composizione della Consulta.

Art. 9.

Conferenze d'area

1. Su proposta della Consulta, la Commissione assembleare competente può promuovere conferenze d'area all'estero allo scopo di garantire un concreto collegamento con gli emiliano-romagnoli nelle diverse aree geografiche e per as-



sicurarne una più estesa partecipazione ai piani di intervento regionali. Alle conferenze possono partecipare il Presidente della Giunta e il Presidente e dell'Assemblea legislativa, gli assessori regionali, i presidenti di commissioni assembleari interessati o loro delegati, i consultori ed i rappresentanti delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli residenti in quelle aree, nonché i rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni culturali ed economiche operanti in Italia e nell'area geografica prescelta per la conferenza.

2. La specifica conferenza per l'area europea persegue anche lo scopo di favorire l'integrazione fra le comunità di cittadini residenti negli Stati membri dell'Unione europea al fine di accelerare l'attuazione del principio di cittadinanza europea, anche attraverso la piena conoscenza nei Paesi membri delle norme dell'ordinamento comune.

3. Le conferenze d'area possono essere svolte avvalendosi di strumenti informatici.

Art. 10.

Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero

1. L'Assemblea legislativa, almeno una volta nella legislatura, indice la Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero, quale momento di proposta, partecipazione, confronto con istituzioni, enti ed organismi interessati allo svolgimento di funzioni e compiti attinenti al fenomeno dell'emigrazione.

TITOLO III INTERVENTI

Art. 11.

Valorizzazione del ruolo degli emiliano-romagnoli all'estero

1. Per le finalità previste dalla presente legge la Regione Emilia-Romagna promuove e realizza, anche avvalendosi di tecnologie informatiche e telematiche, attività ed iniziative in ambito economico, formativo, culturale e sociale a favore dei soggetti appartenenti alle comunità emiliano-romagnole all'estero, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

2. In ambito economico e formativo, la Regione promuove e realizza:

a) interventi di formazione ed informazione, compresi stage presso imprese, realizzati in Emilia-Romagna ed all'estero, finalizzati al miglioramento delle prospettive lavorative e professionali e tesi allo sviluppo dei rapporti economici, sociali e culturali fra la regione ed i luoghi d'emigrazione;

b) il sostegno ad iniziative ed attività di carattere economico e professionale delle comunità emiliano-romagnole, volte a rafforzare le relazioni economiche dell'Emilia-Romagna con i Paesi di residenza;

c) iniziative tese a favorire, nel rispetto della legislazione italiana e del Paese di insediamento, l'inserimento scolastico e la partecipazione a corsi universitari e di specializzazione;

d) iniziative che favoriscano esperienze formative e professionali dei giovani residenti in Emilia-Romagna presso le comunità emiliano-romagnole all'estero;

e) iniziative volte a favorire la collaborazione fra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), e gli analoghi soggetti delle aree di residenza delle comunità emiliano-romagnole all'estero la cui attività sia di beneficio delle comunità stesse.

3. In ambito culturale e linguistico, la Regione promuove e realizza:

a) iniziative e manifestazioni promozionali tese a diffondere la conoscenza della lingua italiana, nonché la conoscenza della storia, della cultura, della situazione sociale e dell'economia sia della regione Emilia-Romagna, che delle comunità emiliano-romagnole nel mondo anche in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero);

b) iniziative di interscambi culturali tra emiliano-romagnoli residenti in regione ed emigrati, compresi soggiorni nel territorio regionale;

c) iniziative informative sulla legislazione regionale e nazionale riguardanti materie di interesse comune;

d) iniziative volte a favorire la circolazione delle informazioni e della cultura fra gli emiliano-romagnoli all'estero, le loro comunità e fra queste e l'Emilia-Romagna.

4. In ambito sociale, la Regione promuove e realizza:

a) iniziative di solidarietà e di sostegno per gli emiliano-romagnoli all'estero che versino in stato di indigenza;

b) iniziative informative e di raccordo sulla legislazione regionale e nazionale.

Art. 12.

Interventi a favore degli italiani emigrati che rientrano in Emilia-Romagna

1. La Regione favorisce l'accesso dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), agli interventi in materia di supporto all'imprenditorialità, formazione professionale, assistenza e politica della casa previsti dalla vigente legislazione regionale. A tal fine la Regione può realizzare attività di studio, assistenza, consulenza, tutoraggio.

2. La Regione, nei limiti dello specifico stanziamento di bilancio, provvede a favore dei soggetti di cui al comma 1, che versino in condizioni di accertata indigenza:

a) al concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un comune dell'Emilia-Romagna;

b) al concorso alle spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari.

3. A tal fine la Giunta regionale emana direttive ai Comuni affinché provvedano alla raccolta ed alla istruttoria delle richieste di cui al comma 2. La Giunta regionale, nell'ambito delle specifiche risorse annualmente stanziare nel bilancio regionale, con proprio atto, in base al risultato



dell'istruttoria effettuata, definisce l'entità delle somme che ciascun Comune dovrà corrispondere ai soggetti richiedenti e le modalità di erogazione delle stesse, al fine di ottenere il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale.

4. La Regione, di concerto con gli enti locali, emana direttive per individuare modalità di coordinamento per eventuali altre provvidenze che volontariamente gli enti locali intendano prevedere per gli stessi beneficiari.

Art. 13.

Attività culturali, formative, di ricerca e informazione

1. La Regione, al fine della migliore conoscenza del fenomeno migratorio emiliano-romagnolo, incentiva indagini e ricerche, sostiene attività culturali sul territorio regionale, promuove ed assegna borse ed assegni di studio, istituisce premi per tesi di laurea.

2. La Regione valorizza le realizzazioni artistiche e culturali degli emiliano-romagnoli all'estero, nonché le esperienze degli emiliano-romagnoli all'estero che si sono particolarmente distinti nei settori scientifico, socio-economico, culturale e politico.

Art. 14.

Interventi di sostegno all'associazionismo ed istituzione dell'elenco regionale

1. La Regione riconosce e valorizza le attività e le funzioni di carattere sociale, culturale, formativo delle associazioni che operano, con continuità e senza fini di lucro, a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti.

2. La Regione istituisce presso la Consulta un apposito elenco nel quale sono iscritte le associazioni e le federazioni fra associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, aventi sede nei Paesi ospitanti, che abbiano uno statuto a base democratica e presentino un programma biennale di attività. Le federazioni devono essere composte da almeno tre associazioni di emiliano-romagnoli all'estero.

3. L'Assemblea legislativa, su proposta del Presidente della Consulta, previo parere della commissione assembleare competente, disciplina, con proprio atto, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2.

4. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, l'Assemblea legislativa, sulla base del piano triennale di cui all'art. 17, concede contributi destinati a sostenere le attività:

- a) dei soggetti di cui al comma 2;
- b) dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
- c) dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), con le collaborazioni e per le finalità ivi previste.

Art. 15.

Interventi straordinari

1. In coerenza con i principi di solidarietà internazionale che la Regione persegue, la Giunta può realizzare, d'intesa con le competenti autorità statali, sentite la commissione assembleare competente e la Consulta, inter-

venti di tipo umanitario e sociale a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), qualora si verifichino calamità, conflitti armati o particolari emergenze sociali, economiche o politiche nei Paesi ospitanti.

Art. 16.

Concessione di benemerenze

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, sentito il comitato esecutivo della Consulta, conferisce annualmente diplomi di benemeranza agli emiliano-romagnoli all'estero che hanno reso particolare onore all'Emilia-Romagna nel mondo.

Art. 17.

Programmazione degli interventi ordinari

1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta del Presidente della Consulta, acquisito in merito il parere della Giunta, nonché previo parere in sede referente della commissione assembleare competente, il piano triennale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero. Con le stesse modalità, l'Assemblea legislativa quantifica e assicura le risorse necessarie all'espletamento del piano triennale, ai sensi dell'art. 4, comma 3. Tali risorse sono a carico del bilancio della Regione.

2. Il piano triennale individua:

a) i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione, in concorso con altre istituzioni od in collaborazione con le associazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza;

b) la misura, nell'ambito delle risorse annualmente previste dal bilancio regionale, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e);

c) le aree geografiche, le modalità organizzative e di partecipazione inerenti le conferenze d'area previste all'art. 9;

d) le risorse da destinare a convegni, seminari e conferenze sia in Italia che all'estero. I parametri scelti dovranno tenere conto delle normative vigenti in materia di missione dei consiglieri regionali.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 18.

Spese per il funzionamento della Consulta

1. Alle spese per il funzionamento della Consulta e del Comitato esecutivo, nonché per l'assolvimento dei compiti ad essi assegnati dalla presente legge, l'Assemblea legislativa provvede con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale ad essa specificamente attribuiti. Le risorse necessarie per il funzionamento della Consulta sono quantificate ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 17.



2. Al Presidente della Consulta ed ai componenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4, non spetta alcun compenso supplementare rispetto all'indennità di consigliere. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del comitato esecutivo non spetta ai relativi componenti alcun gettone di presenza.

3. Nell'ambito dei fondi previsti al comma 1, la relativa gestione tecnico-amministrativa è rimessa ad apposita struttura individuata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

4. Il regolamento che disciplina le spese per il funzionamento della Consulta è approvato dall'Assemblea legislativa su proposta del Presidente della Consulta, previo parere in sede referente della commissione assembleare competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa a seguito del trasferimento allo stesso delle risorse stanziate e disponibili nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 di cui alle unità previsionali di base 1.5.2.2.20280 - Iniziative a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - e 1.2.1.1.100 - Compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali Capitolo U50020, per la parte destinata all'attività della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli anni successivi, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), e in particolare dall'art. 68, nonché dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in particolare dall'art. 67, al fine di dare la necessaria copertura finanziaria a quanto previsto dal piano triennale di cui all'art. 17.

Art. 20.

Clausola valutativa

1. Con cadenza triennale, contestualmente all'approvazione del piano triennale di cui all'art. 17, il Presidente della Consulta presenta alla commissione assembleare competente una relazione contenente informazioni documentate sui seguenti aspetti:

a) stato di attuazione degli interventi previsti agli articoli 11, 12, 13 e 14, anche in termini di risorse impiegate e destinatari raggiunti;

b) stato di attuazione degli interventi per sostenere l'associazionismo che opera a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti;

c) funzionamento della Consulta ed iniziative dalla stessa promosse evidenziando le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione.

Art. 21.

Norma transitoria

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alla legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo), sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni contenute nella stessa legge.

2. Gli organi in carica, anche in regime di proroga, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano la loro attività fino alla nomina del nuovo Presidente della Consulta.

3. Entro quattro mesi dalla pubblicazione nel BURERT della presente legge, l'Assemblea legislativa procede all'elezione del Presidente e dei due vicepresidenti. Entro un mese dall'elezione del Presidente e dei vicepresidenti, il Presidente della Consulta, previo parere in sede referente della commissione assembleare competente, propone all'Assemblea l'approvazione del regolamento di cui all'art. 18, comma 4, della presente legge. Entro novanta giorni dall'approvazione del suddetto regolamento devono essere espletate tutte le attività e tutti i compiti per rendere operativa la Consulta.

Art. 22.

Abrogazioni

1. La legge regionale n. 3 del 2006 è abrogata, fatti salvi gli effetti transitori di cui all'art. 21 della presente legge.

2. Il regolamento regionale 28 novembre 2006, n. 6 (Disciplina dei compensi e dei rimborsi spettanti al Presidente, ai componenti ed agli invitati della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo) è abrogato.

3. L'art. 45 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009) è abrogato.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURERT.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 maggio 2015

BONACCINI

(Omissis).

15R00334

REGIONE ABRUZZO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2015, n. 1/Reg.

Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo delle autovetture in dotazione alla Regione Abruzzo.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 15 aprile 2015)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale n. 1 del 1° aprile 2015 del Consiglio Regionale – I Commissione Consiliare Permanente, in sede deliberante

EMANA

Il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione, trasparenza e contenimento dei costi, il presente regolamento disciplina l'assegnazione e l'utilizzo delle autovetture in dotazione alla Regione in attuazione dell'articolo 33, comma 7 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 recante «Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti», nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui al DPCM 25 settembre 2014 (Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone) e dei limiti di spesa per autovetture posti dalla normativa vigente.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) autovetture: i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

b) assegnatari: i soggetti affidatari in uso esclusivo dell'autovettura;

c) utilizzatori: i soggetti che per professione ovvero occasionalmente guidano l'autovettura;

d) autovetture di servizio: le autovetture in dotazione all'apparato amministrativo della Regione il cui uso è consentito esclusivamente per esigenze di servizio;

e) autovetture di rappresentanza: le autovetture riservate in uso esclusivo rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale ed ai componenti dell'Esecutivo regionale.

Art. 3.

Responsabilità degli utilizzatori e degli assegnatari

1. L'utilizzatore deve essere munito di patente di guida, in corso di validità, adeguata all'autovettura di cui si pone alla guida e deve trovarsi sempre in condizioni psico-fisiche idonee alla guida.

2. L'utilizzatore è personalmente responsabile degli effetti civili dei danni provocati alla Regione in conseguenza delle violazioni dei propri doveri secondo le norme vigenti in materia di conduzione di autovetture in dotazione alle pubbliche amministrazioni.

3. Gli utilizzatori sono tenuti:

a. a tenere un'andatura compatibile con il tipo di autovettura e il suo carico, nonché con le condizioni stradali e meteorologiche, l'intensità e la natura del traffico, nel pieno rispetto delle norme del Codice della strada;

b. ad avere cura dell'autovettura anche durante le soste fuori dalla rimessa regionale e ad usare le precauzioni necessarie al fine di evitare danneggiamenti, furti totali o parziali del bene affidatogli, evitando, ove possibile, di lasciare lo stesso incustodito;

c. a sporgere immediata denuncia alle Forze dell'ordine ed a presentare rapporto alle competenti Strutture della Giunta e del Consiglio nel caso di furto dell'autovettura;

d. a comunicare immediatamente alle competenti Strutture termini, modalità e dinamica di eventuali incidenti accaduti durante il servizio;

e. ad eseguire il prelievo dei carburanti e dei lubrificanti secondo le modalità previste dall'amministrazione

4. In nessun caso l'utilizzatore o l'assegnatario può delegare l'utilizzo dell'autovettura.

5. È fatto divieto all'utilizzatore e all'assegnatario di utilizzare l'autovettura per ragioni personali.



Art. 4.

Violazioni al codice della strada

1. Le responsabilità derivanti da infrazioni alle norme del Codice della Strada sono ascritte all'utilizzatore dell'autovettura, che è tenuto a definire in via amministrativa le contravvenzioni per le quali è prevista l'oblazione.

2. Le sanzioni amministrative e pecuniarie notificate al Consiglio regionale o alla Giunta regionale sono addebitate al responsabile dell'infrazione che è tenuto al pagamento della somma riportata nel verbale, nei termini indicati, procedendo ad esibire poi la ricevuta del versamento alle Strutture preposte.

3. Se il trasgressore non provvede a corrispondere la somma dovuta in conseguenza della sanzione, l'Amministrazione cura direttamente il pagamento dell'oblazione operando la ritenuta sul trattamento retributivo dell'importo versato.

4. È fatta salva la facoltà di impugnativa personale della sanzione da parte del trasgressore tenendo indenne l'Amministrazione regionale da qualsivoglia responsabilità ed onere.

5. È facoltà del dipendente contravventore richiedere all'Amministrazione di provvedere al pagamento dell'oblazione per suo conto, con recupero sul trattamento retributivo in maniera rateale con un massimo di 6 rate.

6. Il rispetto del Codice della Strada è elemento di valutazione del dipendente con qualifica di autista.

Art. 5.

Incidenti stradali

1. Quando in un incidente è coinvolta un'autovettura in dotazione alla Regione, l'utilizzatore richiede, ove necessario, l'intervento degli organi di polizia per l'effettuazione dei rilievi e provvede ad inviare tempestiva comunicazione scritta al Servizio competente in materia.

2. L'utilizzatore dell'autovettura deve raccogliere tutti i dati della controparte necessari per la denuncia del sinistro, rilevabili dalla patente di guida, dalla carta di circolazione e dal certificato di assicurazione.

3. L'utilizzatore deve compilare correttamente ed in ogni sua parte il modello di contestazione amichevole di incidente anche se la controparte non è disposto a firmarlo.

Art. 6.

Dotazioni

Le autovetture sono munite, oltre alla documentazione di serie, della dotazione fornita dall'amministrazione per il rifornimento del carburante e per il pagamento del pedaggio autostradale.

Art. 7.

Ricovero delle autovetture

1. Le autovetture sono custodite per il ricovero presso le sedi del Consiglio e della Giunta regionale dell'Abruzzo e, comunque nei casi in cui ciò non sia possibile, presso altri luoghi idonei ad assicurarne la custodia. Per le soste brevi è consentito il parcheggio nelle zone autorizzate a tale scopo.

2. Nel caso in cui il rientro presso la residenza, domicilio o dimora dell'assegnatario avvenga dopo le ore 22, previa autorizzazione dello stesso, l'autista, sotto la propria responsabilità, può far uso dell'autovettura per rientrare presso la propria dimora avendo cura di custodirla con le necessarie precauzioni al fine di preservarne l'integrità. Il giorno successivo l'autovettura deve essere riportata nelle sedi di ricovero di cui al comma 1.

Art. 8.

Funzioni del Servizio preposto al parco macchine

1. Al Servizio preposto al parco macchine sono attribuite le seguenti funzioni:

a) vigilare affinché l'uso delle autovetture avvenga secondo l'esigenza di servizio dei richiedenti con l'osservanza del presente regolamento;

b) provvedere ad assicurare il funzionamento delle autovetture e l'ordinaria manutenzione delle medesime.

Capo II

AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA

Art. 9.

Assegnazione autovetture

1. Per l'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio ed ai componenti dell'Esecutivo regionale è assegnata, in uso esclusivo, per tutta la durata dell'incarico, un'autovettura di rappresentanza condotta da personale con qualifica di autista ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della L.R. 9 maggio 2001, n. 17 (Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale).

Art. 10.

Modalità di utilizzo

1. Le autovetture di rappresentanza devono essere utilizzate per le sole esigenze dell'assegnatario nell'ambito dell'espletamento delle funzioni istituzionali per gli spostamenti da e verso:

a) le sedi istituzionali della Regione Abruzzo;

b) gli altri luoghi presso i quali l'assegnatario si rechi.

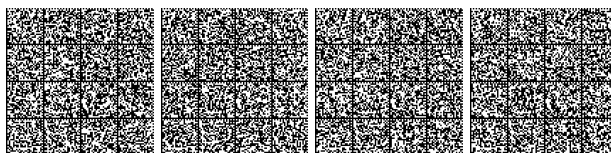
2. Negli spostamenti consentiti è compreso anche il tragitto dal luogo di residenza, domicilio o dimora dell'assegnatario e le sedi o i luoghi di cui al comma 1 e viceversa.

3. L'assegnatario ha la facoltà di ospitare all'interno dell'autovettura di rappresentanza:

a) dipendenti regionali al seguito o accompagnatori;

b) rappresentanti istituzionali;

c) altri soggetti interessati alle finalità dell'incarico istituzionale.



Art. 11.

Personale adibito alla guida delle autovetture di rappresentanza

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della L.R. n. 17/2001 al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale e ai componenti dell'Esecutivo regionale sono assegnati due dipendenti ciascuno con qualifica di autista, adibiti alla guida dell'autovettura.

2. Gli autisti sono sottoposti, con cadenza annuale, a visita medica al fine dell'accertamento della idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale rivestito.

3. Gli autisti, nell'espletamento delle loro funzioni, debbono trovarsi sempre in condizioni psico-fisiche idonee alla guida. Gli stessi sono tenuti:

a) ad assicurarsi, prima della partenza, che l'autovettura assegnata sia in perfette condizioni di funzionamento;

b) a curare la pulizia interna ed esterna dell'automezzo in consegna prima dell'uscita dall'autorimessa;

c) a compilare, al termine di ciascun servizio, il registro delle percorrenze dell'autovettura con l'indicazione cronologica dell'ora di partenza e dell'ora di rientro, del percorso compiuto, dei chilometri percorsi, delle persone trasportate con specifica indicazione delle motivazioni dell'utilizzazione correlate alle esigenze istituzionali. Il registro è vistato per regolarità dall'assegnatario.

Capo III

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Art. 12.

Assegnazione autovetture

1. Ai dipendenti del Consiglio e della Giunta regionale è consentito, esclusivamente per esigenze di servizio, l'utilizzo non esclusivo delle autovetture in dotazione rispettivamente ai predetti organi. L'utilizzo è strettamente personale, fatta salva la comprovata necessità di prendere a bordo persone interessate alle finalità del servizio.

2. È fatto divieto di utilizzare l'autovettura per compiere il tragitto dal luogo di residenza, domicilio o dimora del dipendente verso la sede di servizio o i luoghi ove è chiamato a svolgere la missione e viceversa.

Art. 13.

Contrassegno di servizio

1. Le autovetture di servizio recano tutte lo speciale contrassegno, ben visibile, con la dicitura «Regione Abruzzo».

Art. 14.

Modalità di utilizzo

1. L'utilizzo delle autovetture di servizio è prenotato dall'interessato di norma 48 ore prima, mediante apposito modulo predisposto a cura del Servizio autovetture,

con l'indicazione del motivo della missione, del percorso previsto, della durata presunta della stessa delle persone trasportate. Sono fatte salve emergenze o improvvise necessità debitamente documentate.

2. Con la compilazione dell'ordine di servizio per l'utilizzo delle autovetture il richiedente assume la responsabilità delle esigenze per le quali è disposto l'impiego del mezzo.

3. Il responsabile del servizio autovetture autorizza la richiesta valutando la convenienza all'uso dell'autovettura di servizio rispetto all'utilizzo dei mezzi pubblici secondo criteri di economicità ed efficienza e tenuto conto altresì del numero dei soggetti interessati e della compatibilità degli orari del servizio da svolgere fuori sede con quello del viaggio.

4. Ove possibile, il dirigente incentiva l'utilizzo condiviso delle autovetture.

Art. 15.

Norme finali e abrogazione

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia ed alle modalità attuative stabilite con deliberazione della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio che prevedono altresì un sistema di gestione e controllo del parco autovetture della Regione Abruzzo.

È abrogata la Delib.C.R. 31 maggio 1978, n. 116/25 (Regolamento per l'uso degli automezzi in dotazione alla Regione)

D'ALFONSO

15R00309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2015, n. 2/Reg.

Progetto di modifica al Decreto 26 febbraio 2014, n. 2/Reg.: "Regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)".

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 16 del 6 maggio 2015)

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale n. 2 del 9 aprile 2015 del Consiglio Regionale – V Commissione Consiliare Permanente, in sede deliberante



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al Decreto 26 febbraio 2014, n. 2/Reg.

1. All'articolo 3 (Eventi ammissibili e non ammissibili), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lett. a), la parola «workshop» è soppressa;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ciascun soggetto proponente può proporre per l'esercizio finanziario di riferimento, istanza di contributo per un solo evento, alternativamente alla Giunta o al Consiglio regionale.».

2. All'articolo 9 (Istruttoria e valutazione delle proposte), comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lett. a), la parola «quarantacinque» è sostituita con la seguente: «sessanta»;

b) alla lett. b), la parola «quarantacinque» è sostituita con la seguente: «sessanta».

3. All'articolo 11 (Graduatoria beneficiari e accettazione contributo), il comma 3 è abrogato.

4. All'articolo 12 (Spese ammissibili), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lett. b), le parole «o ristorazione» sono soppresse;

b) al comma 4, la lett. a) è sostituita dalla seguente: «a) le spese connesse al vitto dei partecipanti, relatori, artisti o comunque di tutti coloro che concorrono alla realizzazione degli eventi.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La tipologia di spesa di cui al comma 4, lettera a), può essere considerata ammissibile se costituisce elemento indispensabile alla realizzazione dell'evento e va dettagliatamente specificata in sede di presentazione della proposta di evento, pena la mancata valutazione ai fini della determinazione del contributo. La valutazione è comunque rimessa al Servizio competente.».

5. All'articolo 13 (Rendicontazione delle spese), il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini della liquidazione e dell'erogazione dei contributi provvisoriamente concessi, la rendicontazione delle spese sostenute è presentata, a pena di decadenza, ai Servizi competenti entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del contributo: qualora alla data di comunicazione di concessione del contributo l'evento non sia stato ancora realizzato, il termine dei sessanta giorni per la rendicontazione decorre dalla data della realizzazione dell'evento. Se tale termine decorre inutilmente per causa non imputabile al beneficiario del contributo, lo stesso è tenuto a presentare la rendicontazione, a pena di decadenza, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio competente.».

6. All'articolo 14 (Liquidazione dei contributi provvisoriamente concessi), il comma 3 è abrogato.

D'ALFONSO

15R00338

REGIONE SICILIA

LEGGE 20 marzo 2015, n. 5.

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale ed interventi per la promozione delle celebrazioni del centenario dell'inizio del conflitto.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 13 del 27 marzo 2015 (n. 12))

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

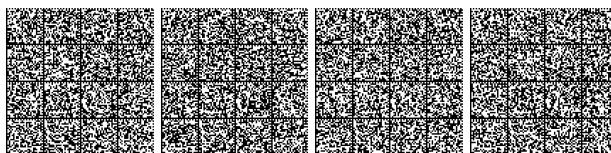
Art. 1.

Finalità

1. Al fine di sostenere la crescita di una cultura della pace e della pacifica convivenza tra i popoli, la Regione promuove la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio storico-culturale e ambientale attinente ai fatti della Prima guerra mondiale, ricordando e onorando le vittime militari e civili di ogni schieramento e nazionalità.

2. Con le iniziative previste dalla presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 marzo 2001, n. 78 e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Regione intende:

a) ampliare la conoscenza e favorire la riflessione sui fatti storici della Prima guerra mondiale, sui meccanismi economici sociali e psicologici alla base dei conflitti tra le nazioni attraverso lo svolgimento di studi, ricerche, attività educative e didattiche, eventi, progetti e manifestazioni anche transnazionali, nonché pubblicazioni di atti e memorie e realizzazioni di file multimediali;



b) incentivare forme di turismo culturale attente alla storia e alla memoria attraverso la gestione, la valorizzazione, la manutenzione delle opere commemorative esistenti, l'eventuale creazione e collocazione di nuove, nonché di percorsi turistico-culturali, la gestione e la realizzazione di mostre permanenti, musei, musei all'aperto e interattivi ed eventi;

c) creare sinergia attraverso la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che operano a vario titolo per realizzare le finalità previste dalla presente legge;

d) coordinare e valorizzare le attività di raccolta e di collezionismo di soggetti pubblici e privati.

Art. 2.

Tipologie del patrimonio

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla legge 7 marzo 2001, n. 78, le attività e gli interventi di valorizzazione sono rivolti al patrimonio storico-culturale materiale e immateriale come di seguito definito.

2. Il patrimonio materiale della Prima guerra mondiale esistente sul territorio della Regione comprende le seguenti tipologie:

a) musei, pubblici o privati di carattere tematico o d'interesse locale, riferiti a luoghi ed eventi della Prima guerra mondiale;

b) forti, fortificazioni permanenti;

c) sacrari e cimiteri, camminamenti e sentieri militari, grotte;

d) cippi, monumenti, stemmi e lapidi;

e) reperti storici e cimeli;

f) beni archivistici, bibliografici, fotografici, cinematografici e sonori, di appartenenza pubblica o privata;

g) ogni altro reperto, edifici storici e luoghi aventi diretta relazione con le operazioni belliche e, più in generale, con gli eventi della Prima guerra mondiale.

3. Il patrimonio immateriale comprende:

a) le produzioni letterarie e artistiche, testimonianza della memoria storica, dei valori, sentimenti e situazioni connessi al primo conflitto mondiale;

b) gli studi e le ricerche di approfondimento degli aspetti culturali, storici, economici ed etici che hanno segnato i popoli e le persone coinvolte nel conflitto.

Art. 3.

Comitato consultivo

1. Per le finalità di cui al Capo I della presente legge, è istituito il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana. Il Comitato, che resta in carica fino al 31 dicembre 2018, è convocato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana almeno una volta all'anno.

3. Il Comitato è composto:

a) dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana o da un suo delegato, che lo presiede;

b) da un dirigente o da un dipendente di ruolo dell'Assessorato regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo designato dall'Assessore regionale competente;

c) da un dirigente o da un dipendente di ruolo dell'Assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale designato dall'Assessore regionale competente;

d) da due studiosi designati dal Comitato spontaneo per le celebrazioni del centenario della Grande guerra, individuati fra persone che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico-culturale in relazione ai fatti della Prima guerra mondiale e che abbiano conoscenza dei luoghi della memoria di cui al successivo articolo 6;

e) dal rappresentante del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in Guerra - Onorcaduti;

f) da un rappresentante designato dall'Università degli studi di Palermo, uno designato dall'Università degli studi di Messina, uno designato dall'Università degli studi di Catania e uno designato dall'Università degli studi di Enna;

g) dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato;

h) da un rappresentante dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito italiano.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della struttura regionale competente in materia di beni culturali.

5. Le sedute del Comitato sono valide ove sia presente, oltre all'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana o il suo delegato, la metà dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 4.

Compiti dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. Compiti del Comitato consultivo. Compiti dei Comuni

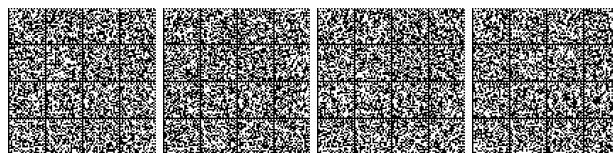
1. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana predispose lo schema di programma regionale delle commemorazioni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso ha carattere pluriennale e si articola in annualità, è sottoposto al parere del Comitato consultivo che può proporre modifiche ed è approvato dalla Giunta regionale.

2. Il Comitato:

a) formula proposte alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;

b) esprime parere ed eventuali proposte di modifica allo schema del programma regionale delle commemorazioni predisposto dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana;

c) verifica l'attuazione del programma di cui alla lettera b) e approva una relazione annuale da sottoporre alla Giunta regionale e alle Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana competenti per materia;



d) formula un piano di indirizzo per la divulgazione della conoscenza dei luoghi e degli eventi della Prima guerra mondiale ai fini del successivo articolo 5. Il Piano di indirizzo è inviato all'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale e alle Università siciliane ed è reso noto a tutte le scuole dell'Isola.

3. Per espletare i propri compiti, il Comitato si avvale degli uffici e direzioni regionali di specifica competenza dei rappresentanti sopra menzionati.

4. Tutti i Comuni siciliani sono tenuti a favorire le iniziative di commemorazione della Prima Guerra Mondiale inserite nel programma regionale che riguardino il loro territorio.

Art. 5.

Divulgazione della conoscenza dei fatti e dei luoghi della Prima guerra mondiale

1. Al fine di favorire la divulgazione della conoscenza dei fatti e dei luoghi della Prima guerra mondiale, secondo il piano di indirizzo formulato dal Comitato consultivo ai sensi dell'art. 4, lettera d), l'Assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale, nell'ambito della propria programmazione, organizza corsi di formazione di durata almeno bimestrale, rivolte alle guide turistiche. Tali corsi sono particolarmente mirati alla conoscenza dei siti della Prima guerra mondiale e dei luoghi della memoria di cui al successivo articolo 6.

2. La divulgazione della conoscenza dei luoghi e dei fatti della Prima guerra mondiale è compiuta anche dalle Università e dalle scuole siciliane.

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

Art. 6.

Luoghi della memoria della Grande guerra in Sicilia

1. Sono luoghi della memoria della Grande guerra ai fini della presente legge:

1) sacrario dei caduti di San Nicola l'Arena di Catania;

2) monumenti dedicati ai caduti della guerra 1915-18 presenti in tutti i comuni siciliani;

3) forti umbertini e dintorni dell'area denominata 'campo inglese, luogo di soggiorno obbligato del militare Giacomo Matteotti', annessi itinerari di accesso e camminamenti nel territorio della città di Messina;

4) castello di Milazzo (ME);

5) galleria dei prigionieri austro-ungarici nel territorio di Letojanni (ME);

6) cappella monumentale nel cimitero della città di Vittoria (RG) dedicata ai militari ungheresi prigionieri di guerra deceduti in Sicilia;

7) museo storico italo-ungherese di contrada Mendolillo-Capitina della città di Vittoria (RG) nel sedicesimo capannone dell'ex campo di concentramento per prigionieri della guerra 1915-18;

8) via Cismon del Grappa nel comune di Giarre (CT), luogo di permanenza di oltre cento profughi veneti provenienti dall'omonimo abitato vicentino sull'altipiano di Asiago;

9) monumento ai caduti ungheresi presso il cimitero di Santa Maria dei Rotoli (PA);

10) caserma Nicola Botta, luogo di detenzione di ufficiali austro-ungarici ed ex caserma Spinuzza, già sede dell'87° distretto militare delle truppe della Difesa costiera territoriale, in Cefalù;

11) lapide commemorativa della morte di militari prigionieri austro-ungarici presso il cimitero di San Giuseppe Jato (PA);

12) muro dei prigionieri austro-ungarici in contrada Chiusa, località Caltavuturo (PA);

13) ex monastero di Santissima Trinità di Piazza Armerina (EN) luogo di detenzione di ufficiali austro-ungarici;

14) castello Ursino e quartiere Picanello di Catania, rispettivamente luogo di detenzione di ufficiali dell'esercito asburgico di nazionalità romena e campo di lavoro dei prigionieri austro-ungarici;

15) castello normanno ed ex monastero di Santa Lucia della città di Adrano (CT);

16) castello normanno della città di Paternò e lapide commemorativa presso il cimitero monumentale della stessa città in ricordo della morte di prigionieri ungheresi;

17) masseria di Prato fiorito e Monte Minardo nel territorio del comune di Adrano (CT);

18) contrada Carpani - Monte Illice nei territori dei comuni di Zafferana Etnea e Trecastagni (CT);

19) grotta dei disertori nel territorio del comune di Castiglione di Sicilia;

20) chiesa di San Benedetto - ex lazzaretto militare nella città di Militello Val di Catania (CT);

21) villa Angela ex sede estiva del seminario arcivescovile di Catania luogo di detenzione di Ufficiali austro-ungarici in San Giovanni La Punta;

22) contrada Chiuse del Signore nel territorio del comune di Tremestieri Etneo campo di lavoro per la coltivazione delle vigne e costruzione di mura e torrette in pietra lavica;

23) ex fabbrica Monaco nel territorio del comune di Misterbianco (CT);

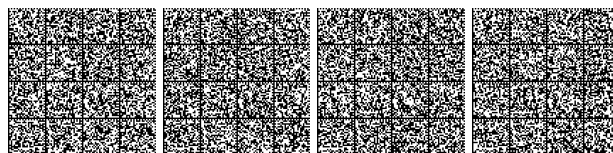
24) spiaggia della Prajola in Terrasini;

25) hangar di Augusta (SR);

26) caserma La Masa, sede dell'86° Battaglione di fanteria territoriale, Chiesa di Santa Caterina sede di profughi veneti provenienti da Pederobba (TV), padiglione adibito a luogo di detenzione per prigionieri ungheresi in via Artese, ubicati in Termini Imerese;

27) castello di Caccamo, luogo di prigionia di soldati ungheresi, e tomba di un soldato ungherese nel cimitero del Comune di Caccamo;

28) padiglioni Ducrot, fabbrica di idrovolanti da bombardamenti in Mondello, Palermo.



2. Il comma 1 non comporta alcun nuovo vincolo per i beni in esso indicati salvo quelli di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78, quelli eventualmente derivanti da altre leggi nazionali ovvero quelli da cui gli stessi fossero gravati dalla normativa in materia di tutela dei beni culturali.

3. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e i Comuni nell'ambito dei rispettivi territori possono, nel rispetto delle leggi vigenti, promuovere l'apposizione di targhe o lapidi commemorative nei luoghi della memoria indicati dal comma 1.

4. Fermi restando i luoghi della memoria individuati al comma 1, resta salva la possibilità di individuare ulteriori luoghi della memoria da riconoscere con criteri di accreditamento che sono definiti con apposito regolamento.

5. Ai fini di una migliore fruizione dei luoghi della memoria individuati dal presente articolo la Regione promuove le azioni volte al rispetto dell'applicazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 riguardanti l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche, laddove ravvisabili.

Art. 7.

Convenzioni

1. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con i privati di cui all'articolo 10, comma 2, i quali dispongano di collezioni considerate di valore storico e che rendano disponibili tali collezioni per la consultazione pubblica.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano le modalità di consultazione pubblica per finalità di studio e generali, nonché gli interventi finanziari regionali a sostegno delle spese di conservazione e custodia, inclusi i relativi oneri di assicurazione.

3. Il regolamento di cui all'articolo 12 prevede i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo e ne approva lo schema.

4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

Art. 8.

Accordi di collaborazione per interventi sul patrimonio storico-culturale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale, accordi con le amministrazioni pubbliche della Regione Friuli-Venezia Giulia e di altre Regioni per disciplinare la realizzazione in collaborazione di interventi di investimento finalizzati al recupero storico-culturale e alla valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale, nonché alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione di beni mobili compresi nelle tipologie di cui all'articolo 2 e destinati all'esposizione museale.

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

Capo II

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E COLLEZIONISMO DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Art. 9.

Raccolta di reperti mobili

1. L'attività di raccolta non autorizzata dall'Autorità competente di reperti riferibili al patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale è vietata:

- a) nelle aree archeologiche ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 42/2004;
- b) nei siti individuati quali cimiteri di guerra;
- c) in tutti i luoghi di cui all'articolo 6.

2. Chiunque rinvenga o raccolga nei siti di cui al comma 1 reperti mobili o cimeli attinenti ai fatti o alla memoria degli eventi della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario deve ottemperare, entro sessanta giorni dal ritrovamento, all'obbligo di comunicazione, al Comune del luogo della raccolta, previsto dall'articolo 9 della legge 7 marzo 2001, n. 78, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.

Art. 10.

Collezioni private

1. La Regione riconosce l'importanza del collezionismo privato quale espressione della partecipazione dei cittadini alla salvaguardia della memoria storica della Prima guerra mondiale.

2. La Regione a tal fine tutela l'attività dei collezionisti privati, purché svolta nel rispetto della normativa vigente, e garantisce loro la possibilità di contribuire attivamente alla diffusione della conoscenza dei fatti storici della Prima guerra mondiale nel territorio.

Capo III

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE COMMEMORAZIONI DEL CENTENARIO DELL'INIZIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Art. 11.

Centenario della Prima guerra mondiale

1. La Regione siciliana, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012 'Istituzione del Comitato storico scientifico



per il Centenario della Prima guerra mondiale', promuove e favorisce le commemorazioni per il Centenario della Prima guerra mondiale che decorre dal 2015, sostenendo la realizzazione e lo svolgimento d'iniziativa ed eventi culturali commemorativi con le relative attività di supporto nel territorio della Regione.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, tenuto conto del programma nazionale delle commemorazioni del Centenario della Prima guerra mondiale, a seguito del parere del Comitato consultivo, il programma regionale delle commemorazioni.

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

4. In considerazione del ruolo di primo piano svolto nel periodo della Prima guerra mondiale dagli insigni statisti siciliani Vittorio Emanuele Orlando, Antonino Di San Giuliano e Giuseppe De Felice Giuffrida in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), nel programma degli interventi è inserita la realizzazione di statue che ne ricordino le figure da collocarsi in una piazza nelle rispettive città natali. La realizzazione di tali monumenti è finanziata con sponsorizzazioni da parte di privati o raccolta fondi da parte di enti, associazioni e cittadini.

Art. 12.

Regolamenti di attuazione

1. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione legislativa competente, sono disciplinati le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 11, fatto salvo quanto disposto al comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione legislativa competente, sono adottati i regolamenti attuativi della presente legge.

Art. 13.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 marzo 2015

CROCETTA

Assessore regionale per i beni culturali
e l'identità siciliana
PURPURA

Assessore regionale per l'istruzione
e la formazione professionale
LO BELLO

Assessore regionale per il turismo,
lo sport e lo spettacolo
LI CALZI

(*Omissis*).

15R00290

LEGGE 20 marzo 2015, n. 6.

Norme contro la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 13 del 27 marzo 2015 (n. 12)*)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce le formazioni sociali e culturali nelle quali si promuovono la personalità umana e il libero svolgimento delle sue funzioni e attività, rifiutando qualsiasi discriminazione legata all'etnia, alla religione, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.



2. La Regione riconosce, altresì, ogni forma di convivenza e adotta politiche finalizzate a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, promuovendo il superamento delle situazioni di discriminazione, secondo le disposizioni della presente legge.

3. La Regione, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 19 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea, promuove la realizzazione e l'implementazione della Rete regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, anche attraverso le attività del centro regionale di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni di cui al protocollo d'intesa adottato il 12 dicembre 2013 tra l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali.

4. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal decreto del Presidente della Regione del 4 novembre 2002, concernente le linee guida per l'attuazione del piano sociosanitario della Regione siciliana, ha carattere universale ed è teso a promuovere la parità di condizioni senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

5. Gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono tenuti a uniformarsi ai principi della presente legge.

Art. 2.

Registro regionale delle unioni civili

1. Per le finalità della presente legge, è istituito il registro regionale delle unioni civili presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sono disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione dal registro di cui al comma 1.

3. Il sistema integrato dei servizi destinati alla famiglia è esteso ai nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da vincoli affettivi, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, iscritti nel registro di cui al comma 1.

4. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed attenendosi ai principi in essa contenuti, adeguano i propri regolamenti al fine di tutelare e sostenere le famiglie, ai sensi degli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, e le unioni civili iscritte nel registro di cui al comma 1 per la fruizione dei servizi

comunalmente erogati e di favorirne l'integrazione attraverso l'attuazione di politiche sociali, culturali ed economiche del territorio.

Art. 3.

Interventi in materia di istruzione, formazione professionale, politiche del lavoro ed integrazione sociale. Formazione del personale

1. La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il sistema integrato di istruzione e formazione professionale ed il sistema dei servizi per l'impiego concorrano a garantire l'effettività del diritto all'istruzione e alla formazione durante tutto l'arco della vita e del diritto al lavoro. Essa opera per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'appartenenza di genere o dall'orientamento sessuale, uguaglianza delle opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione, istruzione superiore e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.

2. La Regione, per prevenire le discriminazioni legate all'identità di genere e all'orientamento sessuale, persegue l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi, realizza e promuove attività di educazione sui diritti umani, provvede ad assicurare percorsi di inserimento e di integrazione sociale per le persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

3. La Regione, nella redazione dei codici di comportamento dei propri dipendenti, si conforma ai principi di cui all'articolo 1.

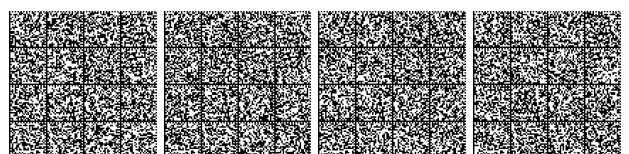
Art. 4.

Interventi in materia di prestazioni sanitarie e politiche sociali. Compiti delle aziende sanitarie provinciali

1. La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, in materia di programmazione e gestione dei servizi sanitari e sociali con riferimento alla finalità della presente legge, mediante l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

2. I componenti di un'unione civile registrata hanno il diritto senza alcun'altra formalità ad avere accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica per ciascuno dei componenti dell'unione civile ed a ciascuno di essi gli operatori devono riferirsi per tutte le comunicazioni e disposizioni di legge relative allo stato di salute di ciascun componente. I regolamenti delle strutture di ricovero e cura devono essere adeguati alle predette disposizioni.

3. La dichiarazione relativa alla qualità di componente di un'unione civile registrata è effettuata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. La predetta dichiarazione non ha alcuna scadenza. Essa può essere revocata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.



4. Le aziende sanitarie provinciali, nell'ambito delle proprie competenze e nella programmazione del Piano sanitario regionale, assicurano adeguati interventi di informazione, assistenza, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.

Art. 5.

Comunicazione istituzionale e promozione culturale

1. La Regione, d'intesa con gli enti locali, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, adotta nelle proprie comunicazioni istituzionali modelli e linguaggi a tutela dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale e contro ogni forma di discriminazione.

2. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la produzione e l'offerta di eventi culturali e forme di socializzazione aperte alle diverse realtà esistenziali, come caratterizzati, tra l'altro, dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Art. 6.

Estensione delle competenze dell'Ufficio delle Consigliere di parità

1. Le Consigliere di parità intervengono anche nei casi di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, per accogliere e valutare segnalazioni di persone nonché di istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgono attività di promozione del principio della parità di trattamento e non discriminazione.

Art. 7.

Accesso ai servizi pubblici e privati

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire a ciascuna persona parità di accesso ai servizi pubblici e privati e dà

attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate nell'ambito di tali servizi non possono essere negate né somministrate in maniera deteriore per cause riconducibili a discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e secondo le finalità della presente legge, opera al fine di riconoscere il diritto all'abitazione delle singole persone e delle famiglie e per rimuovere le cause che determinano disuguaglianze e disagio, secondo le disposizioni sull'edilizia residenziale sociale.

Art. 8.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 9.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 marzo 2015

CROCETTA

*Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali ed il lavoro*
CARUSO

(Omissis).

15R00291

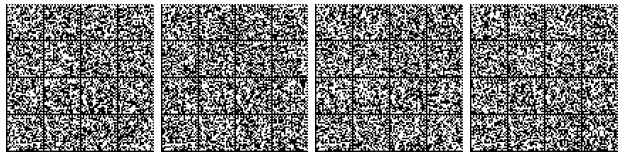
LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-027) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € 302,47
- semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € 86,72
- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 7 1 1 *

€ 2,00

